

**A.S. 1766**

**EMENDAMENTI  
RELATORE**

**SEDUTA 264**

---

**6 APRILE 2020**

# IL RELATORE

All'emendamento 19.1000, lettera aa), articolo 75, alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: in tal caso con le seguenti: soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018.

## **Relazione illustrativa.**

L'emendamento ha lo scopo di chiarire che la localizzazione dei dati sul territorio nazionale, già prevista dall'emendamento governativo e confermata in questa sede, viene effettuata ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica e nel rispetto del principio di proporzionalità.

## **Relazione tecnica**

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria in quanto dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19.1000 / 2000

# IL RELATORE

AS 1766

ART. 44

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In esito alla definizione della quota del limite di spesa di cui al presente comma il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

## **Relazione tecnica**

La modifica proposta all'articolo 44 è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

44.2000

Art. 73

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

43.2000

**Emendamento**

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

49.0.2000

**Art. 79-bis****(Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche)**

1. Gli operatori di infrastrutture critiche assicurano la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza degli impianti e, a tal fine, recepiscono, nell'ambito dei propri piani di sicurezza, le linee guida relative alla gestione delle emergenze derivanti da malattie infettive con andamento epidemico COVID-19 emanate dai Ministeri competenti ovvero, in loro mancanza, i principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2011. I Piani di sicurezza sono integrati con misure atte a garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche in caso di emergenza epidemica, comprese le eventuali esigenze manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi. Le misure integrative dei piani di sicurezza sono comunicati ai Ministeri competenti per materia e alla Segreteria infrastrutture critiche.
2. Coerentemente con le linee guida di cui al comma 1, i Ministeri dell'interno e della salute e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri emanano, sentiti i Ministeri competenti per materia e la Segreteria infrastrutture critiche, proprie direttive al fine di consentire agli operatori di infrastrutture critiche l'attuazione delle misure per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche di cui al comma 1, nonché delle misure di protezione dal contagio di cui ai piani di sicurezza e la mobilità sul territorio nazionale.
3. Al fine dell'applicazione del comma 1, sono individuati quali operatori di infrastrutture critiche:
  - a) le società che gestiscono le infrastrutture di cui ai decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza COVID-19;
  - b) ~~gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;~~
  - c) le società e gli enti che gestiscono o ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali abilitanti per la difesa e sicurezza nazionale;
  - d) ogni altra società o ente comunque preposto alla gestione di infrastrutture o beni, anche al di fuori dei settori di cui alle lettere a), b) e c) che siano dichiarati infrastrutture critiche nazionali dal Presidente del Consiglio con proprio decreto, sentiti i Ministeri competenti.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La disposizione - nella attuale situazione emergenziale dovuta al Covid-19 - riguarda il quadro generale delle prescrizioni, da adottare sotto forma di linee guida, per gli operatori delle infrastrutture essenziali da tutelare, rese dai Ministeri competenti per settore, i piani operativi di sicurezza degli operatori, le misure di monitoraggio e facilitazione da parte dei Ministeri interessati in caso di problemi locali applicativi.

# IL RELATORE

AS 1766

## ART. 89

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: due Fondi inserire le seguenti: da ripartire.*

89.2000

ART. 103

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

#### **Relazione illustrativa**

La disposizione interviene sulla sospensione dei termini stabilita dall'articolo 10, comma 4, portandola dal 31 marzo al 15 aprile e così uniformando il periodo di sospensione delle procedure amministrative già previste dal comma 1 dell'articolo 103 con il periodo di sospensione degli altri provvedimenti o attività, in particolare di carattere sanzionatorio, rimesse alla pubblica amministrazione.

La disposizione non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica atteso che gli obblighi sono soltanto sospesi e non eliminati.

103. 2000

## IL RELATORE

## Art. 120

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per le finalità di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5.

*Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: con riguardo al comma 4, aggiungere le seguenti: nonché pari a 2 milioni di euro nell'anno 2020 con riguardo al comma 6-bis.*

## RELAZIONE

La proposta emendativa è volta a stanziare in favore delle scuole paritarie la somma di 2 milioni di euro per dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza in analogia a quanto previsto per le scuole statali. La copertura dei maggiori onori, pari a 2 milioni di euro è prevista a carico delle risorse di cui all'articolo articolo 126.

120.2001